

## IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance";

VISTO l'articolo 10, comma 5 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, con cui si dispone che "Non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente comma";

VISTO il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in particolare l'articolo 9-ter, comma 5, con il quale si è disposto che "Ai soli fini di assicurare il





rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380";

VISTO l'articolo 30, comma 1, lettera *b*) del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, con il quale il termine del 31 marzo 2021 stabilito dall'articolo 9-*ter*, comma 5, del decreto legge n. 137 del 2020 è stato prorogato al 31 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 706 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale "Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022";

VISTO l'articolo 3-quinquies, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022";

VISTO l'articolo 10-ter, comma 1 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, con cui si dispone che "Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato";

VISTO l'articolo 40 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, con il quale si dispone che "L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato";

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 30 novembre 2021, rep. n. 426, recante "Modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76", con il quale si dispone che "Per beni di eccezionale valore storico o artistico si intendono i beni culturali immobili ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano un eccezionale valore identitario e rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di grande rilievo





urbano, le colonne commemorative, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere

monumentale";

VISTO l'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 21 giugno 2022, rep. n. 252, concernente "Modifiche al decreto 30 novembre 2021, recante «Modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76»", con il quale sono apportate modificazioni all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 novembre 2021, rep. n. 426, per cui il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per beni di eccezionale valore storico o artistico si intendono i beni culturali immobili ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che presentano un valore identitario eccezionale e altamente rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di straordinario rilievo urbano, le colonne commemorative di eccezionale interesse storico o artistico, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere monumentale", e il comma 2 viene sostituito, disponendo che i suddetti siti e i beni siano individuati "dai Segretariati regionali territorialmente competenti d'intesa con la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio";

VISTO il decreto del Segretario generale n. 548 del 15 luglio 2021, mediante il quale è stato conferito alla dott.ssa Marta Mazza l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Veneto;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 41253 del 7 dicembre 2021 e con nota prot. n. 3521 del 1° febbraio 2022, il Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha chiesto alle competenti Soprintendenze e ai Parchi archeologici dotati di autonomia speciale l'elenco dei beni culturali immobili che presentano un valore identitario eccezionale e altamente rappresentativo dei luoghi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i monumenti nazionali, i luoghi o edifici di interesse religioso di eccezionale valore culturale, le fontane di straordinario rilievo urbano, le colonne commemorative di eccezionale interesse storico o artistico, i complessi scultorei e gli altri elementi a spiccato carattere monumentale, di cui al citato articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 30 novembre 2021, rep. n. 426;

VISTE le note della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna prot. n. 6739 del 20 aprile 2022, prot. n. 7017 del 26 aprile 2022 e prot. n. 7858 del 9 maggio 2022, le note della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 8207 del 14 marzo 2022 e prot. n. 12978 del 20 aprile 2022, le note della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 6626 del 14 marzo 2022, prot. n. 8274 del 29 marzo 2022, prot. n. 8534 del 30 marzo 2022 e prot. n. 10740 del 20 aprile 2022, con cui, ai fini di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 30 novembre 2021 sopracitato, sono stati trasmessi alla Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio i suddetti elenchi di beni e delle relative aree sui quali la posa in opera temporanea di elementi e strutture amovibili sarà subordinata alle autorizzazioni prescritte dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;





VISTE le note prot. n. 28186 del 27 luglio 2022 e prot. n. 29017 del 3 agosto 2022, con le quali la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha segnalato le modifiche intervenute al decreto ministeriale 30 novembre 2021, rep. n. 426 ad opera del decreto ministeriale 21 giugno 2022, rep. n. 252, fornendo contestualmente indicazioni operative per l'adozione del decreto di individuazione;

VISTE la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna prot. n. 14232 del 16 agosto 2022, la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso prot. n. 27445 del 19 agosto 2022 e la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 23755 del 19 agosto 2022, con le quali è stata trasmessa una proposta di individuazione dei beni e dei relativi spazi sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 giugno 2022, rep. n. 252, come richiesto dalla citata nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 28186/2022;

ACQUISITA l'intesa della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio in data 23 settembre 2022 con nota prot. n. 34529 in ordine all'elenco dei suddetti beni di eccezionale valore storico e artistico, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 30 novembre 2021, rep. n. 426, così come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 21 giugno 2022, rep. n. 252;

## **DECRETA**

l'individuazione, mediante l'allegato elenco, dei beni di eccezionale valore storico o artistico di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 novembre 2021, rep. n. 426, così come modificato dal decreto ministeriale 21 giugno 2022, rep. n. 252 e all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'elenco allegato, contenente i beni e siti di eccezionale valore storico o artistico e delle aree per le quali la posa in opera di elementi o strutture amovibili quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini sedute e ombrelloni dei pubblici esercizi di cui è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Tali beni, siti e aree sono rappresentati sul sistema informativo territoriale web-gis consultabile al sito https://dm426del2021.cultura.gov.it/ e potranno essere successivamente aggiornati.

Il presente provvedimento e l'elenco allegato sono inviati alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Tali Uffici avranno cura di trasmettere l'elenco sopracitato ai Comuni interessati, ciascuno secondo il rispettivo territorio di competenza.





## SEGRETARIATO REGIONALE PER IL VENETO

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Veneto, delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio competenti territorialmente e sul sito della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

Venezia, 11 ottobre 2022

Il Segretario regionale dott.ssa Marta Mazza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005]